

Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria

Il Responsabile

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.	PG	2007	30668

del 1 FEBBRAIO 2007

Al Difensore Civico del Comune di Parma
c.a. Dott.ssa Mirella Magnani
Via Melloni, 1/b
43100 Parma

Oggetto: pagamento oneri di urbanizzazione

Si risponde alla richiesta di parere relativamente alla data di decorrenza del ritardo nel pagamento degli oneri di urbanizzazione.

L'art. 27, comma 3, della L. R. n. 31 del 2002, come la vigente normativa statale di cui all'art. 16 del DPR 380 del 2001 (nonché in precedenza l'art. 11 della legge 10 del 1977 ormai abrogato), dispongono che la quota relativa agli oneri è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire.

L'obbligo giuridico di versare detto contributo grava quindi sul titolare del permesso sin dal giorno del rilascio del titolo e la stessa data di emissione costituisce per l'amministrazione il riferimento temporale per far valere detto obbligo anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per il caso di inadempimento.

Di conseguenza, le scadenze fissate (di 120, 180 e 240 giorni) dall'art.20 della L.R. 23 del 2004, per il mancato versamento del contributo di costruzione, sono da calcolare dal termine stabilito dalla normativa regionale, cioè dalla data di rilascio del relativo titolo che rappresenta il momento in cui l'amministrazione può fare valere il diritto a percepire il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione.

Nel caso specifico, il Comune di Parma non richiede immediatamente il versamento del contributo, ma, prevedendo una diversa modalità, concede un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio per eseguire il pagamento, da effettuarsi in un'unica soluzione o in forma rateizzata, evidenziando comunque che le scadenze del pagamento unico o delle singole rate decorrono tutte dalla data del rilascio del titolo edilizio.

Si è pertanto dell'avviso che non vi possano essere dubbi sul fatto che, alla scadenza dell'ulteriore termine massimo di pagamento stabilito dal Comune, operi senz'altro la sanzione prevista dalla legislazione vigente, senza che assuma alcuna rilevanza il profilo attinente alla data di ricevimento della comunicazione, che risulta ampiamente superata dalla suddetta moratoria comunale.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

rv